

CONCESSIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO, SITO IN TORINO, VIA SAN PIETRO IN VINCOLI N. 28 DENOMINATO “EX CIMITERO DI SAN PIETRO IN VINCOLI” AD “A.M.A. FACTORY E.T.S”.

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in un unico originale, su supporto informatico e sottoscritta in modalità elettronica tra:

- CITTÀ DI TORINO, piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale 00514490010, in questo atto rappresentata da Chiara Bobbio, nata a Ivrea (TO), il 2/12/1975, domiciliata per la carica presso via Meucci n. 4, Torino (TO), la quale sottoscrive il presente atto nella sua qualità di Dirigente del Servizio Attività Culturali della Città di Torino, tale nominata con provvedimento del Sindaco in data 29 aprile 2022, prot. n. 2161, con i poteri per quanto infra in forza di deliberazione della Giunta Comunale in data 8 ottobre 2019 (mecc. n. 2019 04123/004), nonché in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale della Città di Torino, approvata in data 23 dicembre 2022 rep. n. DEL 929 e della D.D. rep. n. 6446 del 9/11/2023, parzialmente rettificata con D.D. rep. n. 7835 del 15/12/2023;

e

A.M.A. FACTORY E.T.S., con sede legale in Torino, via San Pietro in Vincoli n. 28, C.F./P.IVA 07379320018, in persona di Giuseppe Rosso nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante ed in forza della Delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione del 7 novembre 2023, domiciliato per la carica presso la sede della predetta Associazione, mandataria dell'Associazione Temporanea di Scopo costituita con atto a rogito notaio Emanuela Lazzerini rep. 17970 in data 30 ottobre 2023 registrata all'Agenzia delle Entrate di Torino DP II il 3 novembre 2023 al numero 46798, serie 1T, tra:

A.M.A. Factory E.T.S., come sopra comparsa

LabPerm APS, con sede legale in Torino, via San Pietro in Vincoli n. 28, Codice Fiscale 97641540014;

ASS. FUORI DI PALAZZO APS, con sede legale in Torino, via Carlo Noè n. 7, Codice Fiscale 97737610010;

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 – OGGETTO

La Città di Torino (nel seguito dell'atto denominata anche "Città" o "Amministrazione comunale") concede ad "A.M.A. FACTORY E.T.S." (nel seguito dell'atto denominato anche "Concessionario"), ai sensi del Capo II – Sez. II del Regolamento n. 397 della Città, l'utilizzo del complesso denominato "Ex Cimitero di San Pietro in Vincoli" di proprietà comunale, sito in Torino, via San Pietro in Vincoli n. 28, come rappresentato nella planimetria allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A".

Il bene oggetto di concessione risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino ed è costituito dall'edificio censito al Foglio 1215 particella 123, subalterni 1,2,3,4,5 e 6, insistente su area censita al Catasto Terreni del Comune di Torino al Foglio 1215, mappale 123p. Lo stesso è iscritto al Registro Inventari dei beni immobili della Città alla pratica 258 come bene demaniale. Risultano oggetto di concessione pure le aree contigue al suddetto fabbricato censite al Catasto Terreni del Comune di Torino al Foglio 1215, mappale 162p e acque pubbliche parte, iscritte, rispettivamente, nel registro dei beni immobili della Città alle pratiche 1053 e 1937 come beni patrimoniali indisponibili e l'area censita al Catasto Terreni del Comune di Torino al Foglio 1183, mappale 187p.

Nei locali non sono presenti beni mobili inventariati di proprietà della Città di Torino.

ART. 2 – AUTORIZZAZIONE E PRESCRIZIONI SOPRINTENDENZA

L'edificio oggetto di concessione è stato dichiarato monumento pregevole d'arte e di storia con Notifica Ministeriale del 10 dicembre 1910 e rimane pertanto sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Il Segretariato Generale per il Piemonte del Ministero della Cultura con proprio atto inviato con PEC al protocollo n. 4804 del 23/08/2023 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 57bis del D. Lgs 42/2004, la concessione dell'immobile per la parte soggetta a vincolo a favore del Concessionario, alle seguenti vincolanti prescrizioni, che il Concessionario si impegna a rispettare:

- dovranno essere sottoposti alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza ABAP Torino i progetti delle opere di qualsiasi tipo - sia opere interne, sia opere esterne - da eseguire sul bene culturale in questione ai sensi degli articoli 21 e 22 del Codice dei beni culturali;
- dovrà essere assicurata l'attuazione tempestiva di qualsiasi intervento provvisorio necessario a garantire la conservazione del bene (cfr. articolo. 27 del Codice dei beni culturali) dandone preventiva comunicazione alla Soprintendenza sopra citata; dovrà altresì essere garantita l'esecuzione delle periodiche opere di manutenzione, i cui progetti dovranno essere sottoposti alla medesima Soprintendenza ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 22 del Codice dei beni culturali. I progetti dovranno essere rispettosi dell'insieme architettonico e di quanto necessario alla tutela del bene stesso;
- il concessionario non potrà adibire l'immobile ad usi, anche temporanei, che ne mettano a rischio l'integrità e il decoro anche rispetto alla sua funzione originaria; pertanto, i futuri adattamenti, necessari all'esercizio delle previste

attività non potranno in alcun modo snaturare i caratteri identitari formali, spaziali, distributivi e materici - del bene. Andranno inoltre conservati e/o ripristinati gli elementi architettonici strutturali (orizzontali e verticali, comprensivi di murature perimetrali e portanti, solai e coperture) e le finiture storiche a oggi presenti;

- qualsiasi ulteriore e diversa modificazione d'uso del bene, anche qualora non comportante opere edilizie, dovrà essere comunicata e preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza ABAP Torino;
- il bene non potrà essere adibito a destinazioni diverse da quelle indicate nelle premesse, che risultino incompatibili con la conservazione, le caratteristiche storico-artistiche e le modalità di fruizione.

L'inosservanza da parte del Concessionario delle prescrizioni e condizioni medesime dà luogo alla revoca della concessione senza indennizzo.

ART. 3 – DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE

L'immobile oggetto del presente contratto è da destinarsi all'attuazione della proposta progettuale presentata dal Concessionario in sede di candidatura alla procedura di selezione, e dei programmi culturali annuali di dettaglio come da art. 18. Benché non allegata al presente atto la proposta progettuale, conservata agli atti del Servizio competente della Città, costituisce parte integrante del presente medesimo e le Parti dichiarano di ben conoscerla.

La Città riconosce al Concessionario la possibilità di eleggere presso l'immobile la propria sede legale ed organizzativa negli appositi spazi destinati ad uffici.

La sub-concessione, la cessione del contratto o il mutamento della destinazione d'uso dei locali producono la decadenza della concessione.

È ammessa la gestione da parte di soggetti terzi di eventuali attività accessorie alle

principali, previste nel progetto, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in caso di autorizzazioni necessarie all'espletamento delle attività medesime. I soggetti individuati come soggetti gestori dovranno essere preventivamente comunicati alla Città di Torino.

Eventuali collaborazioni ulteriori che comportino l'uso di spazi limitati afferenti all'immobile a favore di soggetti terzi al raggruppamento e non contemplati in sede di candidatura alla presente procedura per iniziative accessorie e complementari alle attività progettuali, dovranno essere preventivamente comunicate all'Amministrazione comunale a seguito di verifica del rispetto delle condizioni di cui al disciplinare.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione immediata del bene, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento, previa declaratoria della decadenza della concessione.

In tale caso i locali dovranno essere riconsegnati, liberi e sgombri da persone e cose, nello stato in cui si trovano senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento di qualsiasi titolo.

ART. 4 – CANONE

L'indennità per il periodo di pregressa occupazione di fatto dell'immobile oggetto di concessione con decorrenza dal 1° gennaio 2023 ammonta ad euro 13.720,00 fuori campo IVA.

Il Concessionario verserà alla Città un canone annuo determinato in applicazione all'art. 19 del Regolamento n. 397 e della deliberazione di Giunta Comunale rep. n. 179 del 29/03/2022, pari a euro 13.720,00, fuori campo IVA, corrispondente al 40% del canone annuo di mercato, valutato in euro 34.300,00. Il canone dovrà essere versato in rate trimestrali anticipate.

Il pagamento di detto canone dovrà avvenire con le modalità previste dalla Città, entro e non oltre il ventesimo giorno del trimestre di competenza.

Il mancato pagamento, anche di una sola rata, costituisce motivo di risoluzione del contratto e dà luogo all'automatica costituzione in mora del Concessionario anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni.

Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale, in base a pretese od eccezioni di sorta.

Detto canone sarà aggiornato nella misura pari al 75% della variazione in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Si conviene che qualora alla scadenza dei termini di vigenza del presente contratto il concessionario permanga nella detenzione dell'immobile nel periodo intercorrente tra la data di scadenza contrattuale (o di risoluzione anticipata) e la data di eventuale stipula di un nuovo contratto o del rilascio/sgombero dell'immobile stesso, dovrà corrispondere un'indennità avente il medesimo importo del canone pattuito con il presente contratto, cui saranno applicati gli aumenti ISTAT automaticamente maturati.

ART. 5 – DURATA

Ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Regolamento n. 397, la concessione ha la durata di anni dodici (12) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Alla scadenza dei primi sei anni, anche alla luce delle relazioni annuali ai sensi del successivo art. 18, la Città valuterà il corretto andamento del rapporto concessorio, richiedendo a tal fine eventuale documentazione integrativa in termini di relazione e rendicontazione delle annualità passate e di programmazione per le annualità residue.

In caso di esito negativo, la Città procederà alla revoca della concessione e all'avvio dell'iter per l'individuazione di un nuovo concessionario.

Sono condizioni per il proseguimento del rapporto concessorio il corretto adempimento degli obblighi contrattuali e l'assenza di situazioni di morosità nei confronti dell'Amministrazione.

Il concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di mesi tre. In tale caso rimarranno a carico del concessionario tutte le spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 11, senza alcun onere o indennità di sorta per il concedente.

ART. 6 – REVOCA

Per esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi sei. Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dei locali. Alla scadenza, od in caso di restituzione anticipata, i locali dovranno essere riconsegnati alla Città in buono stato di uso e manutenzione.

ART. 7 – DECADENZA

La concessione sarà dichiarata decaduta, senza osservanza di ogni ulteriore formalità, e il rapporto concessorio risolto nei seguenti casi:

- qualora dalle informazioni acquisite sulla moralità degli amministratori del Concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che il Concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello svolgimento delle proprie attività;
- qualora il Concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano la

concessione;

- qualora il Concessionario ceda a terzi o sub conceda, anche parzialmente, il contratto o muti la destinazione d'uso dell'immobile, salvo quanto previsto all'art. 3;
- qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per il Concessionario, ai sensi della vigente normativa, l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- in caso di scioglimento dell'ATS all'uopo costituita come indicata nell'intestazione del presente contratto, fatte salve cause non imputabili ai soggetti componenti la stessa e fatta salva l'eventuale sostituzione dei partner fuoriusciti con altri soggetti in grado di garantire la continuità delle azioni progettuali, nel rispetto delle linee progettuali approvate dalla Città;
- negli altri casi contemplati nel presente contratto.

Revocata la concessione o pronunciata la decadenza, il bene dovrà essere rimesso nella piena disponibilità della Città senza obbligo di indennizzo alcuno, entro il termine stabilito dal Concedente. Nel caso di inottemperanza, il Concedente procederà allo sgombero d'ufficio a spese del Concessionario senza alcun pregiudizio di ogni altra azione e/o risarcimento che potesse competere.

ART. 8 – CONSEGNA

I locali sono consegnati al Concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, che il Concessionario dichiara di conoscere. La Città non è tenuta ad alcun risarcimento qualora i locali presentino vizi o vincoli tali da pregiudicarne in tutto od in parte l'utilizzo.

ART. 9 – MANUTENZIONE

Il Concessionario provvede a propria cura e spese all'esecuzione di tutte le opere necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all'uso convenuto e con particolare

attenzione agli interventi segnalati come prioritari al punto 1.5 (Stato di conservazione del bene) e al punto 1.6 (Portata massima del cortile) della scheda immobile allegata all'avviso pubblico che il Concessionario dichiara di ben conoscere.

Tra gli interventi posti a carico del Concessionario si intendono anche gli oneri di progettazione, collaudo/certificazione, acquisizione di autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti norme o di prossima emanazione in materia, anche per gli aspetti di prevenzione incendi, incluso l'aggiornamento catastale qualora necessario e/o qualora intervengano variazioni nello stato dei locali che influiscano sul classamento o sulla consistenza (cambio di destinazione, nuova distribuzione degli spazi interni a carattere permanente, ecc.).

Il Concessionario si impegna a produrre inoltre la certificazione, redatta da un tecnico abilitato, che attesti che i locali presentano la sussistenza di tutte le condizioni necessarie ai fini dell'agibilità per la tipologia di utilizzo cui vengono destinati.

La Città non è tenuta a corrispondere alcun risarcimento in caso di mancato ottenimento delle suddette certificazioni.

È a carico del Concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti, compresi gli eventuali interventi per l'adeguamento degli stessi alle vigenti norme ed alle misure di sicurezza e di prevenzione incendi ed all'abolizione delle barriere architettoniche.

Compete altresì al Concessionario la manutenzione ordinaria del verde di pertinenza dell'immobile, rimanendo in capo alla Città la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del Concessionario, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Perché la Divisione Verde e Parchi della Città possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi devono essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici. Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque

natura sarà posta a totale carico del Concessionario.

I lavori di sistemazione, adeguamento, manutenzione e le attività dovranno svolgersi secondo modalità tali da non arrecare disturbo ai residenti della zona. Se necessario, il Concessionario dovrà adottare le opportune misure di isolamento acustico dei locali.

Gli interventi (ad esclusione di quelli di manutenzione ordinaria) dovranno ottenere il preventivo nulla osta patrimoniale ed essere altresì preventivamente sottoposti, fin dalla fase progettuale, all'approvazione della Soprintendenza ABAP Torino, ai fini del rilascio del nulla osta, ai sensi del comma 3sexies dell'art. 55 del D. Lgs n. 42/2004 e s.m.i. e, se ne ricorrono le condizioni, alle autorità competenti in materia di pubblico spettacolo e prevenzione incendi.

Nessun onere dovrà gravare sulla Città sia per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni sia per l'esecuzione dei lavori; relativamente alle modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali ed agli impianti eseguite anche in presenza di preventiva autorizzazione, la Città resta comunque esonerata da ogni responsabilità per danni alle persone e/o allo stabile che possano verificarsi in conseguenza a tali modifiche, innovazioni o trasformazioni.

Il Concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento per danni causati dai lavori autorizzati od eseguiti per conto dell'Amministrazione concedente.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione immediata dei locali, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

Tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al presente articolo permangono in capo al Concessionario anche successivamente alla scadenza contrattuale qualora permanga la detenzione dei locali stessi.

ART. 10 – RIPARAZIONI E RESTAURI

Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri ed obblighi dell'art. 9, la Città potrà in ogni tempo eseguire, sia all'esterno che all'interno dell'immobile, tutte le riparazioni e tutti gli impianti che ritiene opportuni a suo insindacabile giudizio nonché qualunque opera di abbellimento e di restauro del medesimo, senza obbligo di indennizzo di sorta a favore del Concessionario, indipendentemente dalla durata delle opere.

ART. 11 – PROPRIETÀ

Tutte le nuove opere realizzate sull'immobile oggetto della presente concessione, sono acquisite in proprietà dalla Città dal momento della loro esecuzione, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, senza che questa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo, neppure ai sensi dell'art. 2041 c.c.

ART. 12 – SPESE

Sono a carico del Concessionario tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, riscaldamento e raffrescamento, gas e telefono – oltre alla tassa raccolta rifiuti. Tutte le utenze risultano già essere intestate direttamente al Concessionario.

Qualora alla scadenza dei termini di vigenza del presente contratto il Concessionario permanga nella detenzione dell'immobile nel periodo intercorrente tra la data di scadenza contrattuale (o di risoluzione anticipata) e la data di eventuale stipula di un nuovo contratto o del rilascio/sgombero dell'immobile stesso, dovrà continuare a farsi carico di quanto dovuto a titolo di spese per utenze.

ART. 13 – RESPONSABILITÀ

Il Concessionario è costituito custode dei locali dati in concessione ed esonera espressamente la Città da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano provenirgli per fatti od omissioni, dolosi o colposi, anche di terzi.

Il Concessionario terrà la Città indenne da molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto

della concessione, sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della concessione medesima.

Il Concessionario assume interamente a proprio carico qualsiasi responsabilità connessa all'utilizzo del bene, la gestione dello stesso, il suo stato manutentivo e tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. Risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nei locali a vario titolo. Si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi nell'esercizio dell'attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica; manleva espressamente la Città da ogni derivante pregiudizio anche ai sensi dell'art. 2050 e 2051 del Codice Civile.

Il Concessionario, inoltre, nell'esercizio dell'attività presso i locali, qualora si avvalga di personale, è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, fra cui quelle indicate dal D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi), manlevando la Città da eventi dannosi che possano derivare.

Spettano parimenti al Concessionario la richiesta e l'ottenimento di eventuali concessioni, licenze e autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrente all'uso, senza che l'assegnazione costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte del Comune o di altri Enti Pubblici. Il Concessionario non può avanzare pretese a qualsiasi titolo per eventuali interventi di ristrutturazione, conservazione, manutenzione straordinaria e/o di adeguamento tecnico, igienico, sanitario che si rendano necessari per ottenere l'idoneità del bene assegnato all'uso stabilito. Del pari,

non saranno dovuti dalla Città rimborsi, indennizzi, indennità di qualsiasi sorta per il caso di addizioni, migliorie, nuove opere realizzate.

Con la sottoscrizione del presente atto dichiara altresì, sotto la propria responsabilità:

- a) di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali e di non trovarsi in una qualsiasi delle circostanze di cui all'art. 94 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- b) di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- c) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12.3.1999, ovvero di non essere soggetto, ai sensi di legge, agli obblighi di cui alla Legge n. 68/99.

ART. 14 – ASSICURAZIONI

In relazione alle responsabilità di cui al precedente art. 13, in ogni caso, a copertura di tutti i rischi derivanti dalla concessione, il Concessionario ha stipulato coperture assicurative aventi i massimali e le condizioni richieste dalla Città, discusse fra le Parti e recepite nelle polizze RCTO e All Risk consegnate alla Città con ns. prot. n. 5602 dell'8 novembre 2023 e n. 5633 del 9 novembre 2023, accettate dal Servizio Attività Culturali prima della sottoscrizione del presente atto e che fanno parte integrante della presente scrittura per quanto qui non materialmente allegate:

- polizza Incendio e Rischi Vari n. 2023/10/3592274 emessa da Società Reale Mutua di Assicurazioni in data 17 ottobre 2023;
- polizza RCTO n. 2023/03/2540855 emessa da Società Reale Mutua di Assicurazioni in data 17 ottobre 2023.

Il Concessionario si impegna a mantenere in vigore le predette polizze o a sostituirle alla loro naturale scadenza, alle medesime condizioni attuali, senza soluzioni di

continuità.

ART. 15 – GARANZIE

A garanzia degli obblighi assunti il Concessionario, ai sensi della legge art. 54 titolo 2 capo 2 R.D. 827/1924 del 23/5/1924 e dell'art. 36 comma 4 del Regolamento per l'acquisizione, gestione e valorizzazione dei beni immobili n. 397, ha versato un deposito cauzionale - improduttivo di interessi – pari ad Euro 3.430,00 (pari a tre mensilità del canone contrattualmente previsto) mediante versamento tramite PagoPA. Il deposito cauzionale non potrà imputarsi in conto spese e sarà restituito dopo la riconsegna del bene, sempre che tutti gli obblighi di cui al presente atto siano stati adempiuti e previa constatazione che i locali vengano riconsegnati senza alcun danno. La Città resta fin d'ora autorizzata a trattenere definitivamente l'importo della garanzia versata, quale risarcimento per eventuali danni riscontrati nei locali e per eventuali debiti o inadempimenti del concessionario, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto della Città.

ART. 16 – ACCERTAMENTI

I Funzionari dell'Amministrazione comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere, previo avviso anche telefonico al Concessionario, nei locali dati in concessione per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione comunale.

ART. 17 – RELAZIONI ANNUALI PREVENTIVE E CONSUNTIVE

Entro il 31 dicembre di ciascuna annualità di concessione, il Concessionario dovrà presentare alla Città un piano dettagliato delle attività culturali e degli interventi manutentivi programmati per l'anno successivo, che siano coerenti con la programmazione pluriennale, nel rispetto delle condizioni di cui alla presente concessione.

Entro il 31 gennaio di ciascuna annualità, il Concessionario dovrà trasmettere alla Città – assumendo la veridicità delle affermazioni ivi contenute – idonea relazione attestante l'attuazione dei programmi culturali e manutentivi relativi all'annualità conclusa, in modo da comprovare il perseguimento degli obiettivi prefissati e l'esatto adempimento delle condizioni di concessione.

La mancata presentazione della documentazione sopra indicata o la mancata rispondenza di quanto nelle stesse riportato rispetto alle programmazioni preventive (pluriennale ed annuali), non corredata da valide giustificazioni circa difformità rilevanti, sono causa di decadenza della concessione medesima.

ART. 18 – RICONSEGNA

Alla scadenza della concessione, o in caso di restituzione anticipata, il concessionario dovrà restituire i locali in buono stato d'uso e manutenzione, con tutte le migliorie apportate, senza alcun onere per la Città.

ART. 19 – DOMICILIO E CARICHE SOCIALI

Per gli effetti della presente concessione, il Concessionario elegge il proprio domicilio presso la sede indicata nell'intestazione del presente contratto. È fatto obbligo al Concessionario di comunicare tempestivamente alla Città i cambiamenti connessi alla modifica delle cariche sociali con specifico riguardo a quelle relative al soggetto che ha la rappresentanza dello stesso, le eventuali variazioni dei recapiti nonché della composizione dell'ATS indicata nell'intestazione, fatto salvo l'impegno a garantire la prosecuzione delle attività progettuali nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto.

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati dal Concessionario e dalla Città in modo lecito, corretto e trasparente, secondo l'art. 6, par. 1 lett. b) del

Regolamento UE/2016/679. I dati potranno essere trattati dagli incaricati autorizzati dalla Città e dal Concessionario per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente atto; potranno essere comunicati ad altri destinatari in rispetto della normativa in materia di controlli (quali quelli contabili, fiscali, anticorruzione) e di accesso, e diffusi tramite i canali web di Concessionario e Città in adempimento di tutti gli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa.

I dati saranno conservati per la durata della concessione e successivamente trattati a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici (art. 89 del Regolamento UE/2016/679).

La Città e il Concessionario si impegnano ad attenersi alle relative policy in tema di sicurezza dei dati. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE/2016/679 (artt. 15-21) e il diritto di reclamo presso il Foro, la Città o presso l'Autorità Garante.

ART. 21 – CLAUSOLA FISCALE

Tutte le spese e le imposte relative alla stipula della presente concessione sono a carico del Concessionario. Agli effetti fiscali il Sig. Giuseppe Rosso nella predetta qualità richiede, ai sensi dell'articolo 82, Decreto Legislativo 117/2017, la registrazione del presente atto con l'applicazione dell'imposta in misura fissa e l'esenzione dell'imposta di bollo, essendo tutte le associazioni facenti parte dell'ATS enti del Terzo Settore, iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'imposta di registro pari ad euro 200,00 è stata assolta in data 21/12/2023 con mod. F24, protocollo telematico n. B0306909606211223-4753835.

Ai sensi dell'art. 41 c. 4 del DPCM del 22/02/2013, ai fini della validazione temporale del presente atto e della sua conservazione lo stesso sarà inviato tramite Doqui Acta all'Ufficio Documentale dell'Archivio Storico e tramite PEC alla controparte a cura del

Servizio Attività Culturali.

Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione, senza riserve, come appresso:

Per il **Concessionario**

Giuseppe Rosso

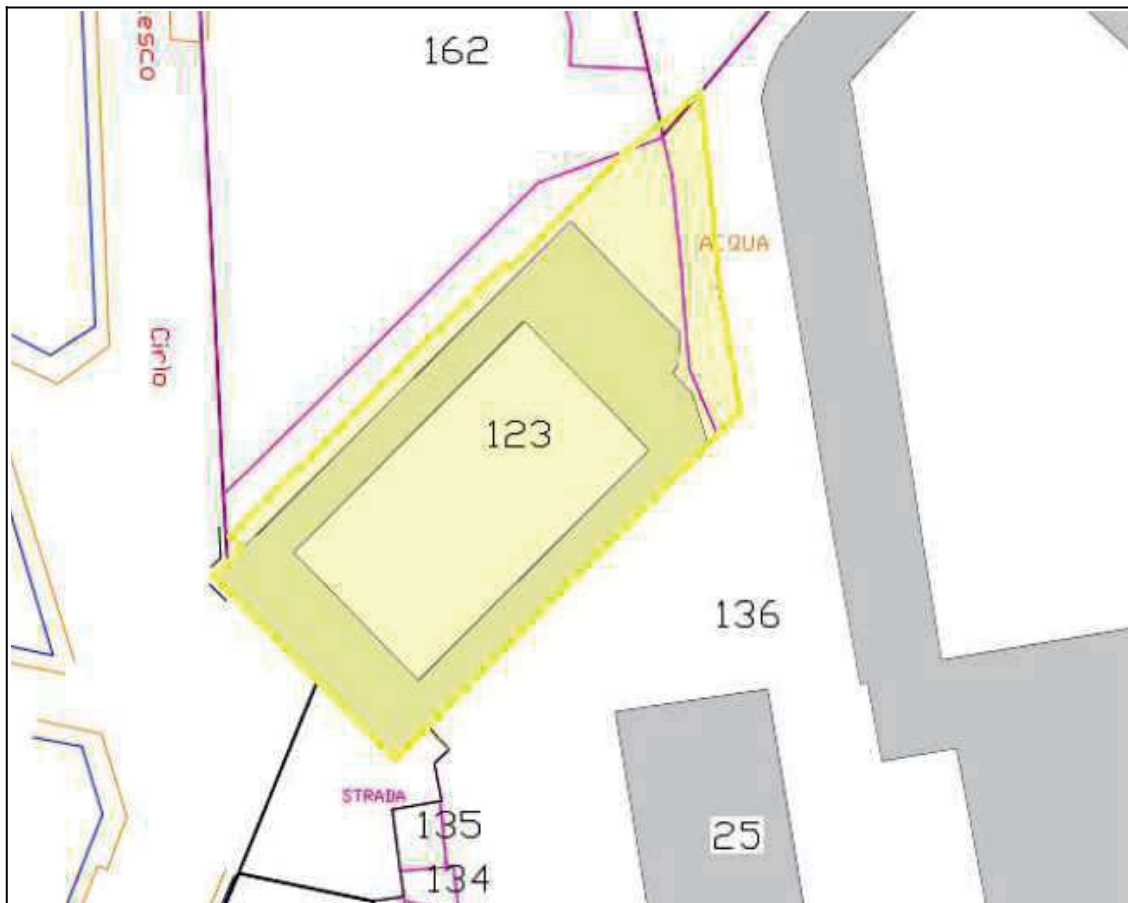
(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

Letto, approvato e sottoscritto in segno d'integrale accettazione, senza riserve, come appresso:

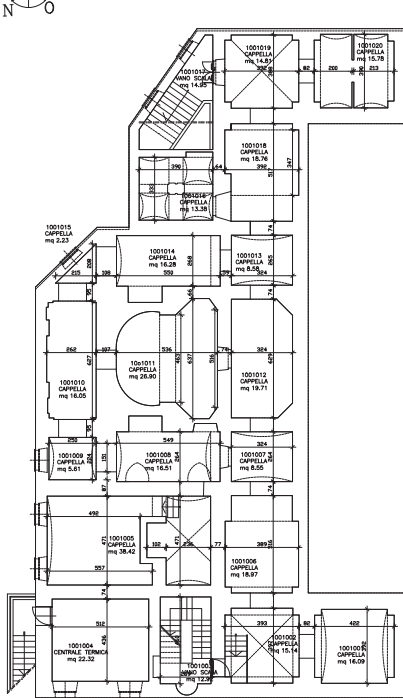
Per la **CITTÀ DI TORINO**

Chiara Bobbio

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

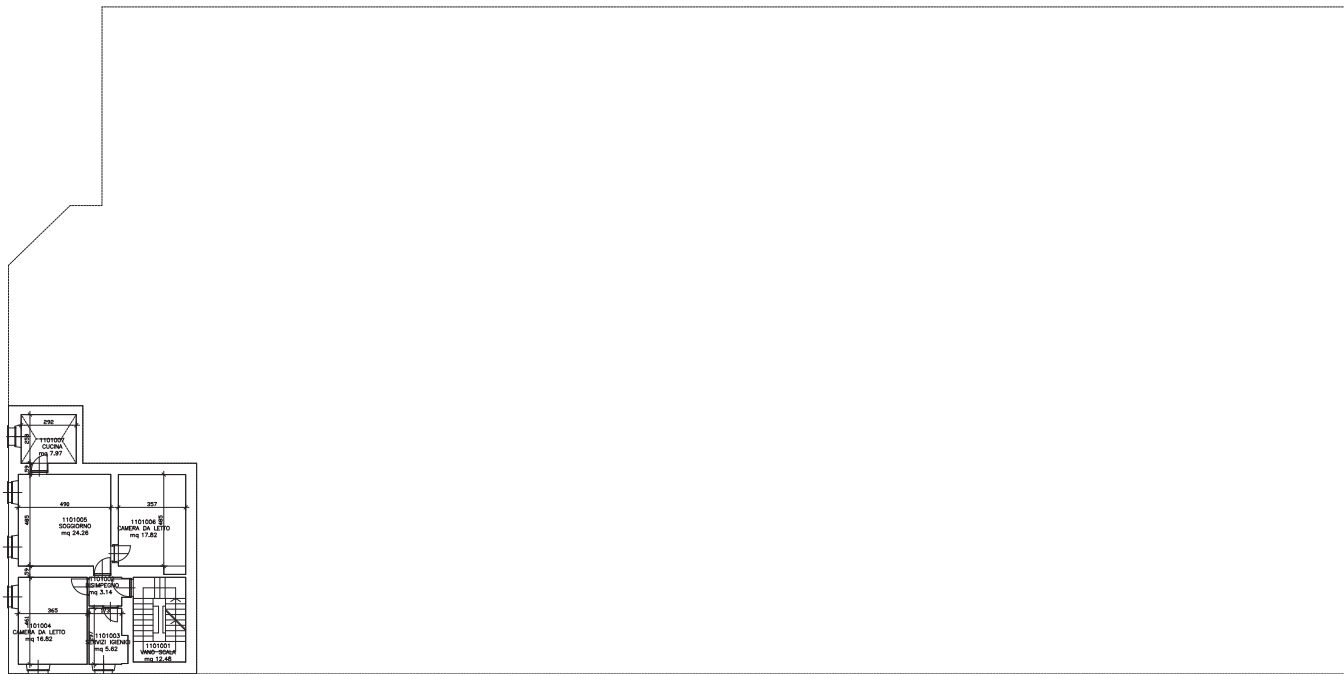


Area in Concessione evidenziata su Carta Catastale

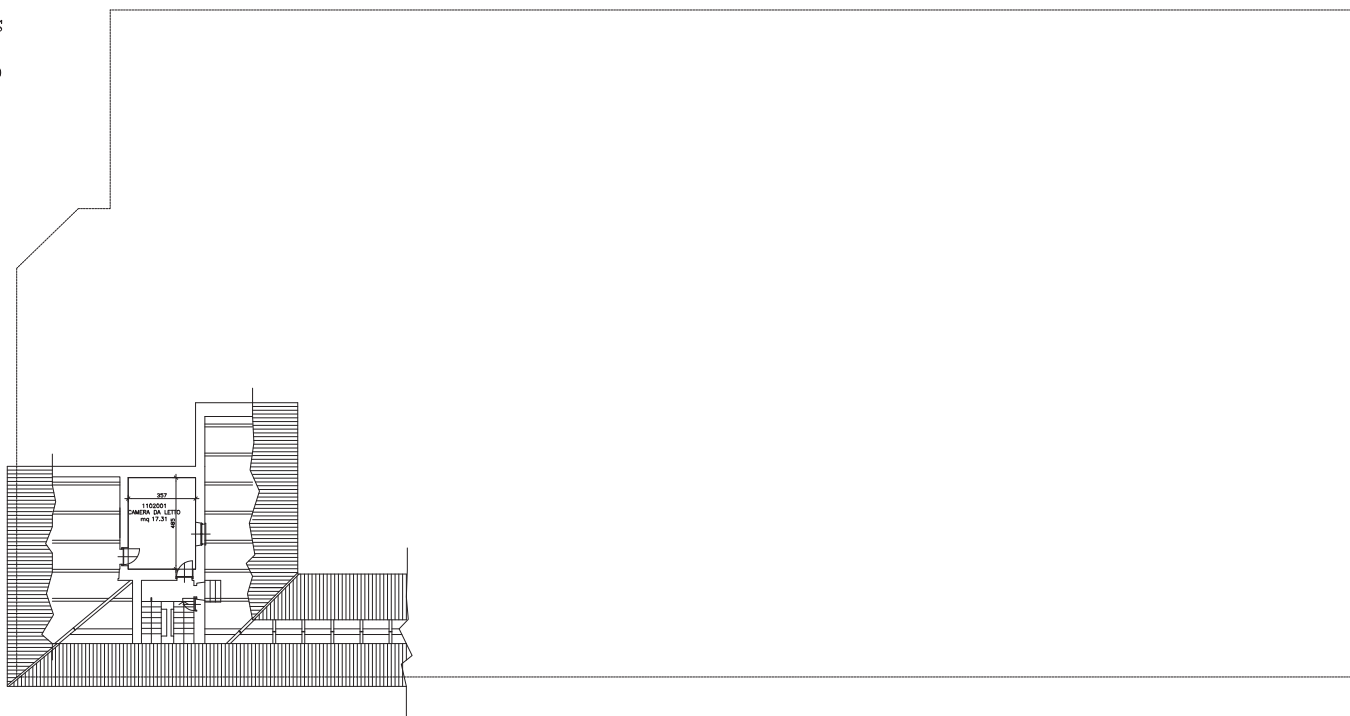


STATO DI FATTO
PIANTA PIANO INTERRATO

SCALA 1:100



SCALA 1:100



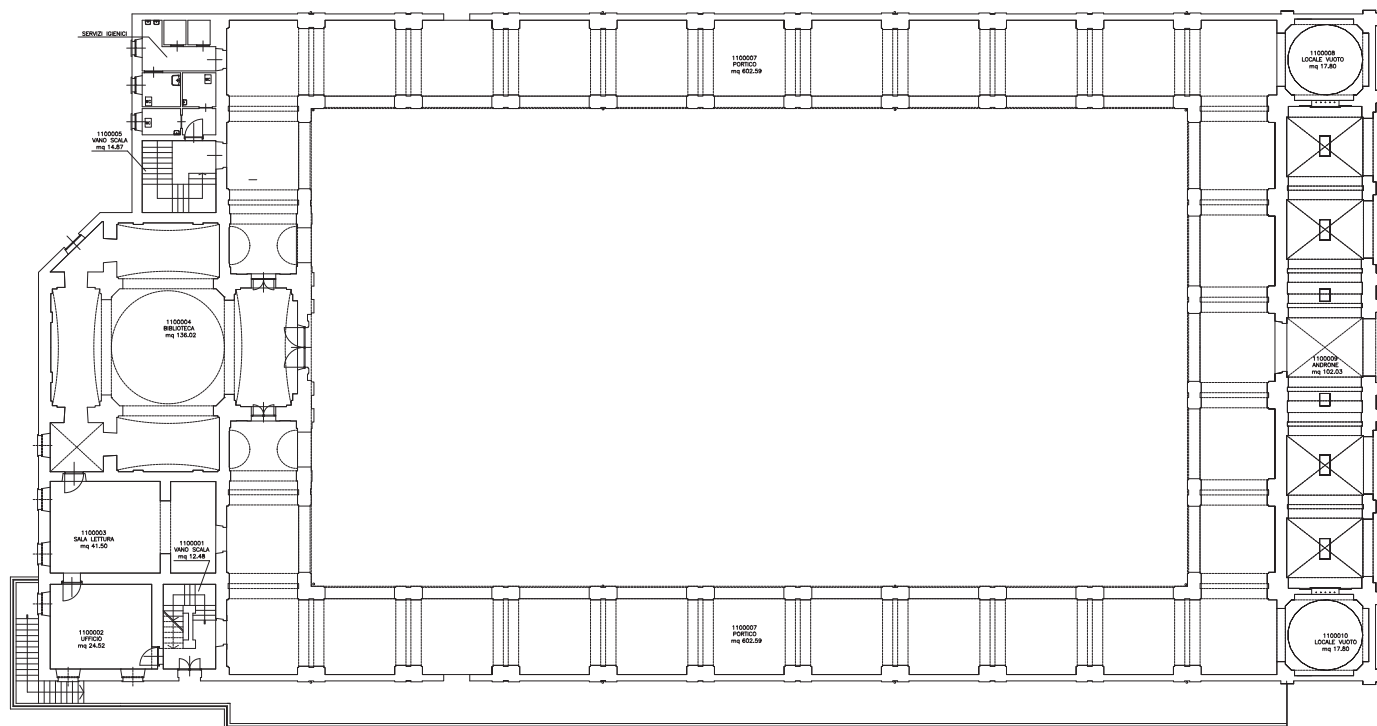
STATO DI FATTO
PIANTA PIANO SECONDO

SCALA 1:100



STATO DI FATTO
PIANTA PIANO COPERTURA

SCALA 1:100



STATO DI FATTO

PIANTA PIANO TERRA

SCALA 1:100